

REGOLAMENTO (CE) N. 328/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante deroga per l'anno 2007 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione ⁽³⁾ e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e nel settore del pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2007 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato. Occorre pertanto progredire tale periodo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, per l'anno 2007 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell'allegato del presente regolamento.

Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 26.11.2006, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.